



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 274 CSAT 17 del 24 gennaio 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 24 gennaio 2023

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 49/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Roberto Rotolo – relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

S.S.D. AKRAGAS 2018 (AG) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Dispenza Flavio – Campionato Provinciale Under 17, gara SCSD Unitas Sciacca Calcio - S.S.D. Akragas 2018/ del 28/12/2022 – Comunicato Ufficiale della Delegazione di Agrigento n. 47 del 05/01/2023

La Società S.S.D. Akragas 2018 ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Provinciale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta al proprio calciatore appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti e ne chiede una riduzione in termini più equi sostenendo la palese sproporzione tra il gesto contestato e la sanzione determinata dal Giudice Sportivo Provinciale.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che, ai sensi dell'art. 61 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e in tale rapporto il DDG riferisce che al 32' del secondo tempo espelle dal terreno di gioco il Dispenza Flavio reo di aver colpito con la mano un calciatore avversario.

Tale condotta violenta ai sensi dell'articolo 38 del C.G.S. comporta la sanzione minima di tre gare e dunque appare equa la decisione determinata dal Giudice Sportivo Provinciale

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone applicarsi a carico della S.S.D. Akragas 2018 l'addebito della tassa di accesso alla giustizia sportiva, non versata, pari a € 130,00=

Il relatore
Dott. Roberto Rotolo

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 50/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI LINGUAGLOSSA (CT) avverso squalifica a 4 gare del calciatore Di Marco Andrea – campionato di Prima Categoria, gara Gir. "E" Riviera Nord – A.S.D. Città di Linguaglossa dell'8.1.2023 – Comunicato Ufficiale n. 248 del 10.1.2023

La Società A.S.D. Città di Linguaglossa ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta al proprio calciatore appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti e ne chiede una riduzione in termini più equi.

La reclamante evidenzia che al minuto 88' della gara in oggetto, a seguito di alcune proteste nei confronti del DDG, il proprio calciatore Di Marco Andrea veniva ammonito per la seconda volta e quindi espulso dal campo.

Dopo l'espulsione lo stesso calciatore si recava verso gli spogliatoi senza proferire frasi irrispettose e offensive nei confronti dell'arbitro e senza incitare i propri sostenitori a fare lo stesso.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 61 comma 1.1

del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dall'esame del referto di gara è stato possibile accertare che al minuto 45 + 7 del 2° tempo regolamentare, il calciatore Di Marco Andrea della società A.S.D. Città di Linguaglossa, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, si rivolgeva all'arbitro con una frase dal tono offensivo e incitava i propri sostenitori presenti in tribuna a fare lo stesso.

La decisione del Giudice di prime cure appare sproporzionata alla effettiva condotta posta in essere dal calciatore Di Marco Andrea che, seppur caratterizzata da un comportamento oggettivamente offensivo, è rimasta contenuta ad una frase isolata, e la sanzione inflitta merita conseguentemente di essere ridotta in termini più equi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Di Marco Andrea in 3 gare di squalifica.

Senza addebito della tassa di accesso alla giustizia sportiva, non versata.

Il Relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 51/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI RIBERA (AG) Avverso ammenda di € 150,00 e punti uno di penalizzazione in classifica.

Campionato Under 15 Reg.le Girone "A" Gara: Accademy Panormus – Città di Ribera del 07.01.2023 – C.U. n. 249/sgs95 del 10.01.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Città di Ribera, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione del GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che sebbene appaia congrua l'assegnazione della gara perduta con il risultato di 0 – 4 ritiene che le ulteriori sanzioni quale quella del punto di penalizzazione e l'ammenda appaiono non corrispondenti a quanto effettivamente accaduto.

Infatti, secondo la linea difensiva della reclamante, a seguito di un grave infortunio in danno di un proprio giocatore, che nell'occorso ha perduto conoscenza, è stato necessario fare intervenire l'autoambulanza che ha provveduto a trasportare al pronto soccorso il piccolo atleta.

La gara per tale motivo è rimasta sospesa per circa 20' e alla ripresa della stessa alcuni atleti tesserati per la reclamante hanno accusato dei malesseri sì da determinare la loro uscita dal campo con la conseguenza che la società si è trovata, suo malgrado, in inferiorità numerica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che, ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S., fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che a seguito di un incidente occorso ad un calciatore dell'ASD Città di Ribera che ha determinato la sospensione della gara per circa 20' in attesa dell'arrivo del mezzo soccorso che poi ha provveduto a trasportare l'infortunato presso il presidio ospedaliero più vicino.

Ripresa la gara dopo circa 6' il capitano della soc. Città di Ribera comunicava al ddg che alcuni calciatori non erano in grado di proseguire la gara determinando così la sospensione della stessa.

Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara per la qualcosa la stessa deve considerarsi rinunciataria alla prosecuzione della gara con applicazione delle relative sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00) non versato

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 53/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. S.C. MAZARESE.2 (TP) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Galfano Angelo.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Enna – Mazarese del 08.01.2023 – C.U. n.248 – 10.01.2023

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. S.C. Mazarese.2, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione del GST come in epigrafe riportata e chiede che la sanzione così come irrogata al proprio tesserato venga rideterminata in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che sebbene il calciatore abbia avuto un diverbio con un calciatore avversario che li ha portati a spingersi reciprocamente non ha mai colpito altri avversari. Lo stesso al termine della gara si sarebbe scusato con l'avversario rammaricandosi di quanto accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 43' del 2° t. è stato espulso il calciatore Galfano Angelo perché colpiva con un calcio un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

A seguito di ciò si determinava una "mass confrontation" e nell'occorso il già menzionato calciatore dava una "sbracciata" a un calciatore avversario senza però causargli alcuna conseguenza.

In ragione di quanto sopra, sebbene la tesi difensiva non trovi alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, non di meno si ritiene di dovere rideterminare, in termini più equi, la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure tenendo conto che la c.d. sbracciata è avvenuta nel corso di una "mass confrontation" né dalla descrizione che ne fa il direttore di gara nel suo referto si evince la volontarietà di arrecare danno.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Galfano Angelo e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
 Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 24 gennaio 2023

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA